II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1976

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio dei premi versati nell'anno 1975 per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/852/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1353/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che istituisce un regime di premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e di premi allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 266/75 [4], in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso per le spese effettuate nell'anno 1975 per i premi concessi;

considerando che questa domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2641/74 della Commissione, del 15 ottobre 1974, relativo alle domande di rimborso, da parte del FEAOG, sezione orientamento, dei premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e dei premi per lo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne [5];

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse risulta che sono stati versati premi imputabili per un importo globale di 31 711 926 FB (634 238,52 UC) alle condizioni fissate dagli articoli 1-4 del regolamento (CEE) n. 1353/73 e dalle relative modalità di applicazione; che occorre pertanto che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 50 % di tale importo, e cioè 15 855 963 FB (317 119,26 UC);

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese sostenute dal Regno del Belgio nell'anno 1975 per i premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne è fissato in 15 855 963 FB (317 119,26 UC).

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 18.
[4] GU n. L 30 del 4. 2. 1975, pag. 1.
[5] GU n. L 283 del 19. 10. 1974, pag. 5.